Sviluppo, successiva produzione e supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED Atto del Governo 110

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	110
Titolo:	Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED
Norma di riferimento:	Articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	13/08/2019	13/08/2019
annuncio:	24/09/2019	18/09/2018
assegnazione:	18/09/2019	18/09/2019
termine per l'espressione del parere:	28/10/2019	28/10/2019
Commissione competente:	4ª Difesa	IV Difesa
Rilievi di altre Commissioni:	5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni il 18 settembre 2019; scadenza termine il 18 settembre 2019	V Bilancio (Assegnato il 18 settembre 2019 ai sensi ex art. 96-ter, co.2 - Termine l'8 ottobre 2019)

Premessa

Lo scorso 13 agosto il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare su uno schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R(Ammodernamento e Rinnovamento) n.06/2019 SMD (Stato maggiore difesa), relativo allo sviluppo, alla successiva produzione e al supporto logistico decennale del sistema **missilistico Teseo MK2/E Evolved** (Atto n. 110).

Il termine per l'espressione del parere da parte delle Competenti commissione parlamentari è il **28 ottobre 2019**. Il termine per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della Commissione Bilancio è l'8 ottobre 2019

Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante la *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.*

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di

assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del **parere delle Commissioni competenti,** gli schemi di decreto concernenti i **programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non** riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte.

I pareri dovranno essere espressi entro **quaranta giorni** dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni **esprimano parere contrario**, trasmetta **nuovamente alle Camere** lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere **entro trenta giorni** dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto **parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti**, motivato con riferimento alla **mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa** *(*DPP*)* di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Il Documento programmatico pluriennale della difesa *(*DPP*)* si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce ll quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 7 documenti programmatici pluriennali.

Da ultimo, la Ministra della difesa, con lettera pervenuta in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021 (Doc. CCXXXIV, n. 1).

Per quanto concerne l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della XVII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma".

Contenuto

L'atto del governo in esame è relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al sostegno tecnico logistico decennale del sistema missilistico Teseo MK2/E Evolved (Atto 110).

In relazione all'acquisto di sommergibili si segnala che dall'entrata in vigore della legge n. 436 del 1986 sono stati trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, i seguenti atti del Governo.

- Programma di acquisizione del sistema missilistico *Sky-guard-Aspide.*
  Parere favorevole, seduta del 28 marzo 1989 - Parere favorevole
- Programma di ricerca e sviluppo pluriennale del sistema missilistico contro carro POLYPHEME (SME001/90).
  Seduta del 24 settembre 1992 e 16 febbraio 1993 – Parere favorevole
- Programma di A/R pluriennale SMM 006/96 Sviluppo e produzione iniziale di un sistema missilistico superficie aria a medio raggio navale (PAAMS)
  Seduta del 10 gennaio 1996– Parere favorevole
- Programma di ricerca e sviluppo pluriennale USG 001/96 relativo ad un sistema missilistico di difesa aerea a medio raggio (MEADS) con capacità antimissile balistico, limitatamente alla fase di definizione e validazione
  Seduta del 21 febbraio 1996– Parere favorevole con osservazioni;
- Programma pluriennale di A/R SME 35/97, in cooperazione internazionale con Francia e Germania, relativo alla realizzazione di un sistema missilistico a lunga gittata, con guida a fibra ottica, denominato "Polipheme". Dimostrazione della fattibilità tecnologica del sistema d'arma.
  Seduta del 11 settembre 1997 – Parere favorevole
- Programma pluriennale di A/R SME 030/98 relativo all'approvvigionamento di n. 698 msl., 194 *gripstock* ed apparecchiature addestrative e logistiche del sistema missilistico c/a di autodifesa STINGER "Riprogrammabile" (RMP).
  Seduta del 29 luglio 1998 – Parere favorevole
- Programma pluriennale di R/S numero SGD 006/2000 relativo alla fase di definizione e validazione del sistema missilistico superficie-aria " Memorandum Extended Air Defense System (MEADS) " – Estensione triennale (*Risk Reduction Effor*t, RRE)
  Seduta del 12 settembre 2000 – Parere favorevole
- Programma pluriennale di R/S n. SMA 01/2004, relativo alla fase di Disegno e Sviluppo (*Design and Development* D&D) del sistema missilistico denominato *Medium Extended-Air Defence* System (MEADS)

realizzato in cooperazione internazionale
Sedute del 27 e del 29 luglio 2004 – Parere favorevole

Secondo quanto riportato nella scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma pluriennale in esame trova la propria giustificazione nella necessità di **salvaguardare una strategica capacità dello strumento di difesa** del Paese, assicurando prestazioni operative adeguate ai più moderni scenari operativi e garantendo la sostenibilità logistica del sistema fino all'anno 2024.

Nel dettaglio, dalla documentazione trasmessa dal Governo in allegato all'atto in esame emerge la necessità di avviare tempestivamente la prima fase di sviluppo del missili e delle relative innovazioni tecnologiche in quanto "si prefigura la perdita della capacità missilistica a decorrere dall'anno 2020 **attesa** la pressochè **simultanea decadenza** dell'operatività e della sostenibilità **di tutti i missili in servizio,** con impossibilità di armare in particolare le unità navali della classe **FREMM e Orizzone** dotate dei sistemi di lancio ma non in grado di esprimere la capacità del sistema d'arma per **indisponibilità di missili".**

Il **Programma FREMM** è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia. Esso trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese, che ha riconosciuto l'esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell'ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine.
Il programma prevede la realizzazione di **21 fregate di nuova generazione** (10 per l'Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate. Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485 (per un approfondimento si veda il seguente dossier).Il programma FREMM nasce dall'esigenza di rinnovamento della linea delle unità della Marina Militare della classe Lupo (già radiate) e Maestrale (alcune già in disarmo e le rimanenti prossime al raggiungimento del limite di vita operativo), costruite da Fincantieri a partire dagli anni Settanta. Questa cooperazione segue l'esperienza del precedente programma italo-francese "**Orizzonte**" che ha portato alla realizzazione di due cacciatorpediniere per la Marina italiana: l'"Andrea Doria" e il "Caio Duilio"Lo scorso 16 aprile è stata consegnata alla Marina Militare la fregata multiruolo "Antonio Marceglia". L"Antonio Marceglia" è **l'ottava di una serie di 10 unità FREMM** – Fregate Europee Multi Missione – commissionate a Fincantieri nell'ambito dell'accordo di cooperazione internazionale italo-francese, con il coordinamento di **OCCAR**, l'organizzazione congiunta per la cooperazione europea in materia di armamenti. Il programma, di cui Orizzonte Sistemi Navali (51% Fincantieri, 49% Leonardo) è *prime contractor* per l'Italia, prevede la costruzione di dieci unità, ad oggi tutte già ordinate. L"Antonio Marceglia" **completa del sistema di combattimento**, è la quarta unità in configurazione multiruolo dopo la "Carlo Bergamini", la "Luigi Rizzo" e la "Federico Martinengo", consegnate alla Marina Militare rispettivamente nel 2013, 2017 e 2018. Con 144 metri di lunghezza e un dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate, le fregate FREMM sono state progettate per raggiungere una velocità massima di 27 nodi e accogliere fino a 200 persone (equipaggio e personale).

Nello specifico l'avvio del programma missilistico garantirà la capacità di ingaggio missilistico dello strumento militare fino al **2050** mediante lo sviluppo e la successiva acquisizione di un missile Teseo di nuova generazione (versione MK2/E *Evolved),* idoneo all'impiego antinave e per il supporto di fuoco interforze su terra, compatibile con i sistemi di lancio imbarcati.

Secondo quanto riportato nella documentazione allegata alla richiesta di parere parlamentare, rispetto alle precedenti versioni i nuovi sistemi si caratterizzano in relazione al *range*, alla struttura, alla propulsione e ai sistemi di guida e controllo.

Il programma contempla, inoltre, un sistema di supporto logistico integrato (SLI) per il supporto in servizio non inferiore a 10 anni.

Al riguardo, si segnala che il programma in esame è espressamente richiamato nella parte seconda del **DPP 2019-2021** (cfr. precedente paragrafo "presupposti normativi) dove si precisa che la finalità è quella "di salvaguardare la capacità missilistica superficie-superficie della componente marittima della Difesa, attraverso un **iniziale piano di sviluppo** a cui dovrà seguire una necessaria e successiva fase di qualifica, industrializzazione, produzione e sostegno logistico decennale del Teseo MK2/E nonché di risoluzione delle obsolescenze del missile Teseo MK2/A.

Il programma ha un **onere complessivo di 395, 5 M€** su un orizzonte temporale di undici anni e sarà e sarà scaglionato in 2 fasi:

La FASE 1 si articolata in due *tranche* .
La prima *tranche* prevede un onere finanziario iniziale pari a **150 milioni di euro** dal 2019 al 2029 a valere sulle risorse del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 1 co. 1072 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il cui costo è ripartito nei seguenti esercizi finanziari:

(milioni di euro)

Esercizio Finanziario	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		**totale**
Oneri	8	32	50	35	10	10	5	0	0	0			**150**

La seconda *tranche*, necessaria peri completamento della prima fase prevede onere finanziario iniziale pari a **48 milioni di euro** dal 2019 al 2030 a valere sulle risorse del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 95 della legge 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), il cui costo è ripartito nei seguenti esercizi finanziari:

(milioni di euro)

Esercizio Finanziario	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		**Totale**
Oneri	0	0	0	0	0	10	6	10	10	5	5	12		**48**

La FASE 2, necessaria per il completamento del programma.sarà avviata progressivamente, in subordine al **reperimento dei necessari finanziament**i integrativi per ulteriori 197,5 milioni nel periodo 2019-2030.

Come precisato nella scheda tecnica, essendo pendente l'*iter* di esame parlamentare del provvedimento in esame, non risulta allo stato concluso il contratto volto a definire, oltre alle prestazioni delle parti, **le condizioni contrattuali** ed eventuali specifiche **clausole di recesso**.

Il **comparto industriale** coinvolto nel programma è prevalentemente quello dell'elettronica, dell'elettromeccanica, e dell'avionica. in relazione alle ricadute occupazionali delprogramma viene fatto presente che che il consolidamento delle capacità industriali nazionali del settore si rifletterà"con moltiplicazione delle ricadute ositive , non ultimo in termini occupazionali, anche su altri programmi di settore.

Con riferimento all'esercizio della **facoltà di recesso** l'atto del Governo in esame richiama pertanto le disposizioni di carattere generale che regolano gli accordi contrattuali dei soggetti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 109 del D. lgs. n. 50 del 2016 ("Nuovo Codice degli appalti pubblici"), al D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e all'articolo 107 del D.P.R. n. 236 del 2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Trovano, inoltre, applicazione ulteriori specifiche disposizioni che regolano gli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza che a loro volta, in relazione determinati istituti, tra i quali quello del recesso, rinviano alle norme generali del Codice dei contratti.

Al riguardo si ricorda che, in via generale, che ai sensi del richiamato **articolo 109** del "Nuovo Codice degli appalti pubblici" la stazione appaltante può esercitare in qualsiasi momento **il diritto di recesso** con preavviso di venti giorni e con **pagamento delle prestazioni eseguite** e del valore dei materiali esistenti in cantiere e già accettati dall'Amministrazione, **oltre al dieci per cento** dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. A sua volta ai sensi dell'**articolo 107** del D.P.R. n. 236 del 2012 l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 26

Camera: Atti del Governo n. 110

1 ottobre 2019

Senato	Servizio degli Affari Internazionali	segreteriaAAII@senato.it - 066706-3666	
Camera	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	CD_difesa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

DI0165